

D.g.r. 11 novembre 2024 - n. XII/3343
Misura di sostegno ai comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18; all'art. 2, richiama il concetto di «progettazione universale» intesa come progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
 - all'art. 4 incoraggia l'adozione della «progettazione universale» nell'elaborazione di norme e LLGG;
 - all'art. 9 stabilisce che «Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti «adottino «misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;
 - all'art. 19 prevede il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità con la stessa libertà di scelta delle altre persone e che gli Stati parti della Convenzione – art. 19, lett. c) – prendano misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione alla vita della comunità, anche assicurando che i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni;
 - la Strategia europea sulla disabilità 2021-2030: «Un'Unione dell'uguaglianza» che afferma che le persone con disabilità hanno diritto a una vita senza barriere e mira a migliorare la vita delle persone con disabilità nel prossimo decennio promuovendo una prospettiva intersezionale, affrontando le barriere specifiche incontrate dalle persone con disabilità che si trovano in una situazione di intersezione con altre identità (di genere, razziale, etnica, sessuale, religiosa), in una situazione socioeconomica difficile o in altre situazioni di vulnerabilità;
 - la «Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi», che ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità;
 - l'Agenda 2030 e gli «Obiettivi e traguardi di sviluppo sostenibile» in particolare Obiettivo 10. Ridurre la disuguaglianza all'interno e tra i Paesi, Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;
- Visti i seguenti atti normativi nazionali e regionali:
- legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21, introduce l'obbligatorietà per le Amministrazioni competenti di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, piani di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni che ne prevedono l'eliminazione;
 - la l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» e, in particolare, l'art 8 bis «Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche», introdotto con l.r. 9 giugno 2020, n. 14 «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, in particolare l'articolo 8 bis;
 - legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», che, all'art. 24, comma 9, stabilisce che i PEBA prevedano anche l'accessibilità degli spazi urbani «con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate»;
 - d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» che agli artt. 3-4, estende il campo di applicazione definendo ed indicando le norme per i percorsi accessibili;
 - legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità» del 13 dicembre 2006, che, all'art. 3, istituisce presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, prevedendo tra i suoi compiti la predisposizione di programmi di azione biennali per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
 - d.p.r. del 4 ottobre 2013, «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità». Approvazione del «Primo Programma d'Azione - linea di intervento «Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità» - che indica esplicitamente la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti e di rilanciare gli strumenti di pianificazione per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi;
 - d.p.r. del 12 ottobre 2017 «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità» che persegue una nuova strategia della accessibilità che fa emergere come necessaria la revisione e l'aggiornamento complessivo della normativa vigente in materia, per adeguarla ai principi della Progettazione Universale, in attuazione della Convenzione ONU;
 - il decreto legislativo del 27 maggio 2022, n. 82 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi»;
 - la d.g.r. n. 4139 del 21 dicembre 2021 «Predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020, vista anche l'intesa 2019-2021 con UPL e le Province Lombarde approvata in data 03 luglio 2019. Misure di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Determinazioni»;
 - la d.g.r. n. 7800 del 23 gennaio 2023 «Misura di sostegno ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per la Predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022»;
- Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura adottato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, con riferimento all'ambito strategico 2.2: «Sostegno alla persona e alla famiglia», obiettivo strategico 2.2.1: «Favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità», Azione 2.2.1.2: «Sostenere l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici»;
- Considerati:
- il decreto ministeriale del 29 novembre 2021 «Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'Inclusione delle persone con disabilità»;
 - il decreto ministeriale del 10 ottobre 2022, pubblicato su G.U. n. 2 del 3 gennaio 2023: «Attribuzione alle Regioni e Province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità» che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo medesimo;
 - la d.g.r. n. 7800 del 28 gennaio 2023 «Misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre» che ha approvato i criteri e lo schema di intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione della misura;
 - il d.d.u.o. n. 6241 del 28 aprile 2023 con cui sono state ripartite le risorse secondo i criteri definiti dalla d.g.r. 7800/2023 a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano e accertato, impegnato e liquidato l'importo di euro 2.027.368,98 a favore dei beneficiari sopra indicati;
 - la d.c.r. n. 472 del 25 luglio 2024 «Ordine del giorno concernente le misure per promuovere l'adozione dei PEBA e l'accessibilità di spazi e servizi»;

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 18 novembre 2024

Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro per le disabilità 10 ottobre 2022 che stabilisce che le risorse destinate alle Regioni, che non inviano la richiesta entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione, restano nella disponibilità dell'Ufficio che procede alla ripartizione alle restanti Regioni secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2;

Tenuto conto che le risorse inutilizzate rimaste nella disponibilità dell'Ufficio ministeriale per le Politiche in favore delle persone con disabilità ammontano complessivamente a euro 1.086.710,93;

Preso atto del Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2024 di liquidazione delle suddette risorse per complessivi euro 1.086.710,93, ripartite alle restanti regioni secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del 20 ottobre 2022, di cui euro 203.214,95 a favore di Regione Lombardia;

Dato atto che il d.d.u.o. n. 4143 del 13 marzo 2024 ha preso atto dell'assegnazione di euro 203.214,95 relativa alle risorse residue del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - d.m. del 9 febbraio 2024, ne ha accertato le somme che risultano disponibili sul capitolo di spesa 12.02.104.015442 sull'esercizio 2024;

Considerato che, relativamente alla «Misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre» di cui alla d.g.r. 7800/2023, le Province e la Città Metropolitana di Milano hanno ammesso a finanziamento 300 progetti e le cui attività sono in corso con le seguenti scadenze da parte dei Comuni:

- rendicontazione alle Province lombarde e Città Metropolitana di Milano: entro il 31 ottobre 2024;
- presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province lombarde e Città Metropolitana di Milano: entro il 31 dicembre 2024;

Tenuto conto che il Consiglio Regionale con d.c.r. 472/2024 invita a prevedere, nell'ambito delle risorse del bilancio regionale 2024-2026:

1. uno stanziamento destinato a finanziare la continuità delle misure volte a sostenere le Amministrazioni comunali nella stesura dei PEBA e nell'eliminazione delle barriere architettoniche;
2. a incentivare la graduale realizzazione nel territorio lombardo, con una copertura su base provinciale, di centri tecnici di riferimento inerenti le problematiche connesse ai temi dell'accessibilità, sul modello del CRABA, a cui possano rivolgersi le Amministrazioni locali, i tecnici, le aziende e i cittadini per un sostegno non soltanto nell'eliminazione di barriere in edifici già esistenti, ma anche per una più appropriata progettazione di spazi e servizi accessibili anche alle persone con disabilità;

Preso atto delle necessità rilevate di cui ai punti precedenti e in particolare del punto 2 per il quale si prende atto dell'invito e si rimanda ad ulteriori approfondimenti in termini di risorse necessarie, al momento non disponibili per attuare quanto indicato;

Evidenziato che le Province e la Città Metropolitana di Milano, nel corso dei monitoraggi, hanno manifestato la difficoltà a destinare le somme a disposizione, anche per mancanza di personale tecnico negli Enti, con la conseguente disponibilità dei residui derivanti dalla precedente edizione 2023;

Considerato che il d.m. del 10 ottobre 2022 prevede che:

- le risorse siano destinate alle Regioni per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell'articolo 24 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 (articolo 1 del d.m. sopra citato);
- l'assegnazione delle risorse tenga conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.m. 29 novembre 2021;

Valutato quindi opportuno, per le motivazioni sopra espresse, continuare a promuovere una più ampia diffusione sul territorio degli interventi con l'obiettivo di incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell'articolo 24 comma 9 della legge 5 febbraio 1992;

Valutato altresì che le Province, anche tramite il coordinamento di UPL, in considerazione della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata a una collaborazione con Regione Lombardia

nell'attuazione della misura di sostegno all'adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 70.000 abitanti, entro il quadro dispositivo di cui all'art. 8 bis della l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022;

Evidenziato che nel quadro dell'Intesa approvata con d.g.r. n. 2417 del 28 maggio 2024, tra Regione Lombardia, UPL, le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, al punto 4.4) «Attività d'interesse regionale - Disabilità - eliminazione Barriere architettoniche», si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l'analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa e per eventuali successivi rinnovi della stessa;

Dato atto che:

- UPL, le Province lombarde e Città Metropolitana di Milano hanno espresso interesse a continuare la collaborazione in oggetto come concordato durante l'incontro tenutosi in data 17 ottobre 2024;
- sentito il parere di ANCI Lombardia nel corso dell'incontro del 6 novembre 2024;

Ritenuto che Regione Lombardia:

- intende prorogare, per la «Misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre» di cui alla d.g.r. 7800/2023, il termine di presentazione della rendicontazione finale da parte dei Comuni beneficiari come segue:
 - alle Province lombarde e Città Metropolitana di Milano: entro il 28 febbraio 2025;
 - a Regione Lombardia da parte delle Province lombarde e Città Metropolitana di Milano: entro il 30 aprile 2025;
- intende finanziare, per il tramite delle Province lombarde, una misura per la predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022, rivolta ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari delle precedenti edizioni della misura in oggetto, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.m. del 29 novembre 2021, così come previsto dal d.m. del 10 ottobre 2022;
- ripartisce le risorse destinate dal d.m. del 9 febbraio 2024 di euro 203.214,95, in aggiunta a quanto già nelle disponibilità come residui dell'edizione 2023, calcolate in base al numero di Comuni aventi i requisiti sopra richiamati, a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per l'attuazione dell'Avviso previsto dal presente provvedimento;
- potrà riassegnare eventuali importi residui derivanti dagli Avvisi provinciali per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate;
- verifica lo stato del procedimento della misura in oggetto secondo le modalità e i tempi indicati nell'Allegato 2;

Stabilito pertanto di approvare:

- l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, recante lo schema di Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti al 1 gennaio 2024 per la predisposizione dei P.E.B.A., entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022;
- l'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto recante «Progetto Attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti al 1 gennaio 2024 per la predisposizione dei P.E.B.A., in conformità alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022;

Stabilito altresì di:

- rinviare a successivi atti, anche di natura finanziaria, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, l'attuazione del presente provvedimento;
- demandare la sottoscrizione dell'Intesa di cui all'allegato

1) per Regione Lombardia al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici;

viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico in materia di organizzazione e persona e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it, anche in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare, per la «Misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre» di cui alla d.g.r. 7800/2023, il termine di presentazione della rendicontazione finale da parte dei Comuni beneficiari come segue:

- alle Province lombarde e Città Metropolitana di Milano: entro il 28 febbraio 2025;
- a Regione Lombardia da parte delle Province lombarde e Città Metropolitana di Milano: entro il 30 aprile 2025;

2. di finanziare la predisposizione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) attraverso l'erogazione di un contributo, per il tramite delle Province lombarde, a favore dei Comuni fino a 70.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura in oggetto, che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di adozione del presente atto, tenendo conto prioritariamente della classe dei Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.m. del 29 novembre 2021;

3. di approvare l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, recante lo schema di Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti al 1 gennaio 2024 per la predisposizione dei P.E.B.A., entro il quadro dispositivo di cui alla L. R. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022;

4. di approvare l'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto recante «Progetto Attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti al 1 gennaio 2024 per la predisposizione dei P.E.B.A., in conformità alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022;

5. di destinare all'attuazione del presente provvedimento le risorse destinate dal d.m. del 9 febbraio 2024 di euro 203.214,95, in aggiunta a quanto già nelle disponibilità per i residui dell'edizione 2023, calcolate in base al numero di Comuni aventi i requisiti sopra richiamati, a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per l'attuazione dell'Avviso previsto dal presente provvedimento;

6. di poter riassegnare eventuali importi residui derivanti dagli Avvisi provinciali per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate;

7. di verificare lo stato del procedimento della misura in oggetto secondo le modalità e i tempi indicati nell'Allegato 2;

8. di demandare la sottoscrizione dell'Intesa, di cui all'allegato 1), per Regione Lombardia, al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

9. di ripartire il budget residuo di euro 203.214,95, calcolato in base al numero di Comuni aventi i requisiti sopra richiamati, a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana

di Milano per l'attuazione dell'Avviso per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA e rivolto ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari delle precedenti edizioni della misura in oggetto, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.m. del 29 novembre 2021, così come previsto dal d.m. del 10 ottobre 2022;

10. di demandare a successivi atti - anche di natura finanziaria - della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, l'attuazione del presente provvedimento a favore delle Province Lombarde e di Città Metropolitana secondo il riparto calcolato in applicazione dei criteri sopra riportati;

11. di inviare copia del provvedimento all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it, come previsto dall'articolo 4 del d.m. del 10 ottobre 2022;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, anche in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Giovanni Leo

_____ • _____

Allegato 1**SCHEMA DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER REGOLAMENTARE L'ATTUAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 70.000 ABITANTI AL 01.01.2024 PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA, ENTRO IL QUADRO DISPOSITIVO DI CUI ALLA L.R. 6/89 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020 E AL D.M. DEL 10 OTTOBRE 2022****TRA**

La Regione Lombardia con sede legale in Via Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità o suo delegato;

E

Le Province Lombarde rappresentate dall'Unione Province Lombarde - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, (di seguito denominata semplicemente "UPL") rappresentata da _____, o suo delegato;

E

La Città Metropolitana di Milano - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, rappresentata da _____, o suo delegato;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il 3 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2022 "Attribuzione alle Regioni e Province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità" che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo medesimo;
- b) nel quadro dell'Intesa approvata in data 28/05/2024, al punto 4.4) "Attività d'interesse regionale" – Disabilità – eliminazione Barriere architettoniche, si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l'analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa;
- c) la norma dell'art. 8 bis della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, introdotta con L.R. 9 giugno 2020, n. 14, al fine di agevolare la redazione dei PEBA e di aumentare significativamente il numero dei Comuni che li adottano, prevede da parte della Giunta l'istituzione del registro telematico dei PEBA, la predisposizione di linee guida per la loro redazione e una misura incentivante l'adozione degli stessi Piani consistente nel prevedere che tale adozione costituisca requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali;
- d) negli anni successivi all'approvazione della L. 41/86 e della L.R. 6/89 il quadro giuridico e normativo in materia di PEBA si è significativamente evoluto, in particolare, attraverso l'introduzione del concetto di accessibilità estesa a tutti gli ambiti di vita e quale condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona, innovando profondamente i principi e gli orientamenti culturali in tema di "barriere architettoniche";

- e) il concetto di “eliminazione delle barriere” è superato a favore della “progettazione senza barriere” che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici;
- f) i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti all’accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità;
- g) il comma 5 bis dell’art. 8 bis, della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 8bis, autorizza la Giunta ad assegnare ai Comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida e sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente;
- h) i Comuni lombardi hanno dimostrato interesse per le edizioni precedenti, approvate con D.G.R. n. 4139 del 21 dicembre 2021 e con D.G.R. 7800 del 23 gennaio 2023;
- i) le Province, tenuto conto della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata a una prima collaborazione con Regione Lombardia nell’attuazione della misura di sostegno all’adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis e della L.R. 6/89;
- j) valutato infatti che il concorso delle Province Lombarde e della Città Metropolitana all’attuazione della misura in oggetto può migliorare strategicamente la capacità di valutazione dell’aderenza delle proposte progettuali di redazione dei PEBA al contesto territoriale declinato su scala provinciale e alle dinamiche dei processi economici e strategici che specificamente li coinvolgono;
- k) le Province rappresentate da UPL e la Città Metropolitana hanno espresso il loro interesse a proseguire il percorso di collaborazione in oggetto;
- l) ai fini di tale collaborazione, Regione Lombardia si impegna alla copertura dei soli costi legati al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- m) Regione Lombardia, nell’ambito del percorso di collaborazione di cui alla presente Intesa, ha interesse a garantire, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis della L. R. 6/89 riferito al Registro dei PEBA e alle Linee Guida, il supporto all’azione provinciale attraverso il coordinamento e raccordo nei confronti dei Comuni, finalizzato a dare attuazione ad iniziative di livello regionale, in una logica di concorso alla realizzazione degli obiettivi di accessibilità, inclusione e sostenibilità sociale ed economica di cui all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- n) l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando altresì attività condivise in collaborazione secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

nel seguito indicate congiuntamente, ove d’occorrenza, “le Parti”, con la presente Intesa intendono, pertanto, definire la regolamentazione della loro collaborazione per la realizzazione di tale attività.

VISTI

- la Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- l’Intesa approvata in data 28/05/2024 tra Regione Lombardia, UPL, Province e Città Metropolitana, nella parte in cui prevede, al punto 4.4) “Attività d’interesse regionale” – Disabilità – eliminazione Barriere architettoniche, si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l’analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**SI CONVIENE QUANTO SEGUE****Articolo 1 – Oggetto dell’Intesa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

La presente Intesa regola, secondo il Progetto attuativo allegato, parte integrante dell’Intesa stessa, la collaborazione tra le Parti nella gestione della misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti al 01.01.2024, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura e prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021, per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla L. R. 6/89 e, in particolare, della norma dell’art. 8 bis della stessa legge, e delle risorse, pari a euro 203.214,95, a valere sul capitolo 12.02.104.015442 dell’esercizio 2024, oltre i residui del precedente finanziamento di euro 2.027.368,98 già distribuiti con D.G.R. 7800 del 23/01/2023.

Le Linee di attività oggetto dell’intesa sono declinate nel Progetto attuativo allegato alla presente.

Articolo 2 – Termini e modalità di svolgimento delle attività

Ogni Parte si impegna, in esecuzione della presente Intesa:

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del Progetto nei contenuti e termini del Progetto attuativo e con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informata sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell’altra Parte, i documenti e materiali relativi.

Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, le risorse umane e strumentali, nonché i rispettivi locali e le strutture propedeutiche allo svolgimento delle attività di comune interesse.

Regione Lombardia coordina le attività previste e si impegna a fornire il supporto delle proprie conoscenze ai fini della programmazione delle attività in conformità ai propri scopi istituzionali. Le Linee di attività, facenti capo alla presente Intesa, sono dettagliate secondo l’articolazione esplicitata nel Progetto attuativo allegato.

Ferma restando la durata dell’Intesa di cui al successivo art. 7, il programma delle attività di cui al Progetto attuativo può essere aggiornato sulla base delle esigenze esplicitate da Regione Lombardia e dalle altre Parti dell’Intesa, nonché in ragione delle istanze emergenti dai territori. Nell’aggiornamento delle Linee di attività e nell’esecuzione delle medesime, entrambe le Parti informano la propria azione al principio di leale collaborazione.

In ogni caso, coerentemente con quanto sancito all’art. 7 della presente Intesa, le attività concordate si concluderanno entro il 30.09.2026 salvo eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a trenta giorni, motivato in ragione di sopravvenute esigenze connesse al quadro normativo e amministrativo di riferimento, alla propria organizzazione o di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto. In tal caso, è comunque ammesso il ristoro delle spese già sostenute in ragione della presente Intesa dalla Parte non recedente.

Articolo 3 – Impegni delle Province

Le Province attuano la misura di sostegno ai Comuni di cui all'art. 1 in applicazione delle modalità e dei criteri di cui al Progetto attuativo allegato alla presente Intesa ed entro il limite delle risorse assegnate in applicazione del criterio definito nel Progetto stesso.

Le Province concordano con Regione Lombardia le migliori modalità di comunicazione e promozione della misura di sostegno in oggetto, in funzione del concorso all'obiettivo comune di incrementare, su scala provinciale, il numero dei comuni con popolazione dotate di PEBA, a sostegno delle politiche di piena accessibilità, coesione, sostenibilità sociale ed economica.

Articolo 4 – Impegni della Regione

Regione Lombardia si impegna a trasferire le risorse alle Province, pari a euro 203.214,95, a valere sul capitolo 12.02.104.015442 dell'esercizio 2024, successivamente all'adozione della delibera di approvazione del presente schema di Intesa.

Le risorse, a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per l'attuazione dell'Avviso per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, sono calcolate in base al numero di Comuni aventi i requisiti sopra richiamati (articolo1).

Articolo 5 – Referenti dell'intesa

Per l'attuazione e il coordinamento delle attività previste nella presente Intesa le Parti indicano quali responsabili il dirigente pro tempore della UO "Disabilità, volontariato, inclusione e innovazione sociale" dott. Roberto Daffonchio per Regione Lombardia, il Responsabile della Segreteria tecnica di UPL dott. Dario Rigamonti per l'Unione Province Lombarde e il direttore del Settore Politiche del lavoro, Welfare metropolitano e Promozione delle pari opportunità dott. Federico Ottolenghi per la Città Metropolitana di Milano.

Articolo 6 – Gruppo di Lavoro

Per la realizzazione delle attività di cui al Piano attuativo allegato alla presente Intesa è costituito un Gruppo di Lavoro composto da un Dirigente della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, da un Dirigente di UPL e di Città Metropolitana di Milano. Il Gruppo di Lavoro potrà essere aggiornato annualmente per entrambe le Parti coerentemente con il Progetto attuativo.

Articolo 7 – Durata dell'Intesa

L'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e vincola le Parti contraenti dal perfezionamento della stessa sino al 31/10/2026.

Articolo 8 – Oneri finanziari e loro modalità di ripartizione ed erogazione

Per la realizzazione delle Linee di attività previste nel Progetto attuativo allegato alla presente Intesa sono previste risorse complessive 203.214,95, a valere sul capitolo 12.02.104.015442 dell'esercizio 2024, oltre i residui del precedente finanziamento di euro 2.027.368,98 già distribuiti con D.G.R. 7800 del 23/01/2023.

L'importo di euro 203.214,95 è trasferito in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della presente Intesa e tramite accreditamento sul conto corrente delle Province e della Città Metropolitana acceso presso la Banca d'Italia, con la precisazione, nella causale, che lo stesso è effettuato in attuazione della presente Intesa. Il trasferimento è effettuato in ragione del riparto calcolato in applicazione del criterio di cui all'art. 4 della presente Intesa.

Le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano concorrono all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Intesa esclusivamente mediante la prestazione d'opera delle risorse umane

coinvolte, nonché mediante l'utilizzo dei locali e delle risorse informatiche. Gli ulteriori costi connessi alla realizzazione dell'Intesa sono direttamente imputabili all'utilizzo delle strutture ed all'impegno (ore/lavoro) del personale inquadrato presso le Amministrazioni coinvolte.

Articolo 9 – Registrazione e diffusione dei risultati delle attività scientifiche

Tutti i risultati finali o parziali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente Intesa saranno di proprietà di entrambe le parti.

I risultati delle attività oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo alla presente Intesa.

Articolo 10 – Coperture assicurative e sicurezza. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Piano di prevenzione della corruzione

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù dell'Intesa, verrà eventualmente chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la presente Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle Parti separatamente.

Le parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con la D.G.R. n. 6062 del 29/12/2016, reperibile sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nonché il Codice di comportamento adottato dalle Province. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o dai rispettivi Codici di comportamento delle parti o dai rispettivi Piani di prevenzione della corruzione è causa di recesso.

Articolo 11 – Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti all'Intesa, anche successivamente alla sua scadenza, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle parti.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula dell'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione dell'Intesa, le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano a procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi

dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del titolare.

Articolo 12 – Oneri fiscali e sottoscrizione

La presente Intesa:

- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 13 – Foro competente

Le Parti provvederanno a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto dell'Intesa e, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo secondo tale modalità, demanderanno la composizione della vertenza alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, data della

sottoscrizione digitale

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità

UPL – per le Province Lombarde

Il Presidente o suo delegato

(_____)

Per la Città Metropolitana di Milano

(_____)

Allegato 2

Progetto attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde, rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano, per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti al 01.01.2024 per la predisposizione dei P.E.B.A., in conformità alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022

DIREZIONE PROPONENTE DG FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

OGGETTO	DESCRIZIONE
FINALITÀ	<p>Migliorare l'accessibilità e l'usabilità degli spazi aperti e degli ambienti costruiti per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e di favorirne la partecipazione alla vita civile, sociale, culturale e produttiva. Incentivare i Comuni lombardi all'adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) ed incrementare significativamente il numero dei Comuni lombardi che si dotano di PEBA.</p> <p>Tale iniziativa concorre all'attuazione dei risultati attesi nell'ambito del nell'ambito del PRS della XII Legislatura - Azione 2.2.1.2 "Sostenere l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici".</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	Le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano in attuazione dell'Intesa.
SOGGETTI DESTINATARI	I Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari delle precedenti edizioni della misura, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.M. del 29 novembre 2021, così come previsto dal D.M. del 10 ottobre 2022.
DOTAZIONE FINANZIARIA E CRITERIO DI RIPARTO	<p>Euro 203.214,95 esercizio 2024, in aggiunta a quanto già nelle disponibilità per i residui dell'edizione 2023, calcolati in base al numero di Comuni aventi i requisiti sopra richiamati, a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per l'attuazione dell'Avviso per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA.</p> <p>L'importo è trasferito a seguito dell'approvazione della delibera tramite accreditamento sul conto corrente delle Province e di Città Metropolitana acceso presso la Banca d'Italia, con la precisazione, nella causale, che le risorse si riferiscono alla presente Intesa.</p>

FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse ministeriali: capitolo 12.02.104.015442 dell'esercizio 2024.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo pari al 60% della spesa sostenuta dal Comune per attività di redazione del PEBA fino al tetto massimo di 6.000 euro ed entro i limiti delle risorse assegnate. Il contributo non può essere cumulabile con altri finanziamenti pubblici erogati a valere sulle stesse spese. La presenza capillare su tutto il territorio regionale dei Comuni con popolazione fino a 70.000 abitanti al 01.01.2024 porta ad individuare nelle Amministrazioni provinciali l'ente attuatore idoneo a cui assegnare le risorse da ripartire ai Comuni che saranno destinatari del contributo.
REGIME DI AIUTO DI STATO	La proposta di DGR non deve essere esaminata dal Comitato Aiuti trattandosi di Intesa tra Amministrazioni (Province rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano).
LINEE DI ATTIVITA'	In capo a Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano, l'attuazione nel corso del 2024, 2025 e 2026 di un Avviso rivolto ai Comuni fino a 70.000 abitanti al 01.01.2024, esclusi i Comuni beneficiari delle precedenti edizioni della misura, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.M. del 29 novembre 2021, ubicati sui rispettivi territori secondo le modalità di cui alla presente scheda e salvo ulteriori precisazioni successivamente definite con atto della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, anche in raccordo con le Province e la Città Metropolitana.
SPESE AMMISSIBILI	Ai fini della presentazione della domanda alle Province e alla Città Metropolitana di Milano da parte dei Comuni fino a 70.000 abitanti al 01.01.2024, esclusi i Comuni beneficiari delle precedenti edizioni della misura, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.M. del 29 novembre 2021, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • spese relative ai compensi professionali per incarichi di collaborazione esterna a professionisti o società/ente comprensivi di IVA e oneri previdenziali; • spese connesse alla fase di promozione dell'attività; di ascolto e partecipazione della popolazione oltre che di portatori di interesse di particolare rilevanza (realizzazione iniziative,

	<p>stampa/pubblicazione materiali) per una percentuale massima 15%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • altre spese generali per attività connesse alla redazione del PEBA per una percentuale non superiore al 10%.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a sportello
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>La domanda, compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, deve essere inviata via posta elettronica certificata all'Amministrazione provinciale di appartenenza. Il modulo di domanda è reperibile sul sito dell'Amministrazione provinciale di appartenenza. Il contributo ai Comuni a valere sulle risorse assegnate verrà così erogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30%: previa presentazione formale di attivazione del processo di predisposizione del PEBA; • 70%: alla presentazione dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell'atto amministrativo con cui l'ente beneficiario liquida la spesa sostenuta.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • entro il 31/03/2025: approvazione dell'Avviso da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano; • entro il 31/05/2025: trasmissione del monitoraggio della misura da parte di UPL e delle Province lombarde con indicazione dei Comuni ammessi a finanziamento, delle somme impegnate, liquidate e residue a famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto "Piani PEBA 2024 – DM 10/10/22 – 1° monitoraggio"; • entro il 30/11/2025: trasmissione del monitoraggio della misura da parte di UPL e delle Province lombarde con indicazione dei Comuni ammessi a finanziamento, delle somme impegnate, liquidate e residue a famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto "Piani PEBA 2024 – DM 10/10/22 – 2° monitoraggio"; • entro il 31/05/2026: trasmissione del monitoraggio della misura da parte di UPL e delle Province lombarde con indicazione dei Comuni ammessi a finanziamento, delle somme impegnate, liquidate e residue a famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto "Piani PEBA 2024 – DM 10/10/22 – 3° monitoraggio"; • entro il 30/09/2026: rendicontazione da parte dei beneficiari alle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano di riferimento;

	<ul style="list-style-type: none"> • entro il 31/10/2026: presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano a famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto "Piani PEBA 2024 - DM 10/10/22 - rendicontazione finale".
IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile e Pari opportunità: il sostegno ai Comuni fino a 70000 abitanti si inquadra tra gli interventi programmati da Regione Lombardia per concorrere agli obiettivi di coesione sociale, in una logica di piena accessibilità alla vita di comunità da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nel quadro strategico più ampio di allineamento ai goals dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il concetto di "eliminazione delle barriere" è superato a favore della "progettazione senza barriere" che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici.</p> <p>Quindi i PEBA si configurano come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti all'accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità.</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di output: Incremento del numero delle Amministrazioni comunali che si dotano del PEBA.</p>